

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Si rende noto che l'Assemblea dei Consorziati per l'elezione di VENTITRÈ rappresentanti al Consiglio dei Delegati del Consorzio per il quinquennio 2021/2026, è convocata per

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 20:00

presso le sottoelencate sedi costituenti i seguenti seggi:

Seggio	Ubicazione
Seggio n. 1 CORMONS	Sala Civica di Palazzo Locatelli (ingresso lato parcheggio via Imbriani) - Piazza XXIV Maggio 22
Seggio n. 2 FARRA D'ISONZO	Biblioteca comunale - Via Zorutti 1
Seggio n. 3 GORIZIA (LUCINICO)	Ex Centro Civico (piano terra) - Piazza San Giorgio 37 - Lucinico
Seggio n. 4 MARIANO DEL FRIULI	Centro Sociale (sala d'ingresso) - Via Manzoni 54
Seggio n. 5 MEDEA	Sala Civica "Gallas" - Corso Friuli 23
Seggio n. 6 MORARO	Ex scuola elementare "A. Bergamas" - Via Mameli 22
Seggio n. 7 ROMANS D'ISONZO	Ex biblioteca comunale (piano terra) - Via Roma 8
Seggio n. 8 RONCHI DEI LEGIONARI	Sede del Consorzio - Via Roma 58
Seggio n. 9 SAN PIER D'ISONZO	Sala riunioni (adiacente alla biblioteca comunale) - Via Sauro 40
Seggio n. 10 STARANZANO	Sala "A. Delbianco" - Via F.lli Zambon 2
Seggio n. 11 SAN CANZIAN D'ISONZO	Centro Civico "Primo Levi" (sala Maggiore) - Via Trieste 12

I seggi rimarranno aperti dalle ore 8:00 alle ore 20:00 del giorno indicato. Se alle ore 20:00 saranno tuttavia presenti elettori che non abbiano esercitato il loro diritto, le operazioni continueranno fino a quando tutti abbiano votato.

Lo spoglio delle schede avrà inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni.

Hanno diritto di accesso alla sala adibita alle operazioni elettorali soltanto gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto per quel seggio, dietro esibizione della carta d'identità o di un altro documento equipollente e i rappresentanti di lista.

I ventitrè rappresentanti verranno eletti distintamente per ciascuna fascia di contribuenza, come segue:

- 1^a fascia di contribuenza - n. 2 rappresentanti
- 2^a fascia di contribuenza - n. 11 rappresentanti
- 3^a fascia di contribuenza - n. 9 rappresentanti
- 4^a fascia di contribuenza - n. 1 rappresentante

Ronchi dei Legionari, li 16 Agosto 2021

IL PRESIDENTE
F.to Enzo Lorenzon

Estratto dallo Statuto Consorziale

ART. 32 Fasce di contribuenza o Sezioni elettorali	ART. 35 Esercizio del diritto di voto, deleghe e rappresentanza
<p>1. Per l'intero comprensorio consorziale è previsto un unico Distretto elettorale.</p> <p>2. Ai fini dell'elezione, gli aventi diritto sono raggruppati in quattro fasce di contribuenza, delle quali tre riservate ai titolari di immobili a destinazione agricola, mentre la quarta fascia è riservata ai consorziati titolari di immobili a destinazione non agricola. Ogni fascia di contribuenza costituisce una distinta sezione elettorale dei membri elettivi del Consiglio dei Delegati (art. 14, c. 1 L.R. 28/02), e precisamente:</p> <p>1^a Fascia: i proprietari di terreni con a carico un onere contributivo inferiore al contributo medio consortile riferito ad ettaro;</p> <p>2^a Fascia: i proprietari di terreni non rientranti nella 1^a fascia ed aventi un onere contributivo sino a venti (20) volte il contributo medio consortile riferito ad ettaro;</p> <p>3^a Fascia: i proprietari di terreni non rientranti nelle precedenti 1^a e 2^a fascia;</p> <p>4^a Fascia: tutti i proprietari di beni immobili extragricoli gravati da oneri contributivi.</p> <p>3. Al consorzio viene attribuita la fascia di appartenenza sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a. nel caso di consorziati proprietari di soli terreni, viene attribuita la fascia corrispondente alla somma dei contributi delle singole partite catastali consortili e, a tal fine, il contributo medio consortile è riferito ad ettaro ed è definito dal rapporto tra la somma di tutti i contributi relativi ai terreni e la superficie totale dei terreni iscritti a ruolo;</p> <p>b. nel caso di consorziati proprietari sia di terreni che di fabbricati, al consorzio viene attribuita la 4^a fascia qualora l'onere contributivo relativo ai fabbricati sia prevalente rispetto all'onere relativo ai terreni. Qualora prevalga l'onere relativo ai terreni, la fascia di appartenenza viene determinata ai sensi della lettera a).</p> <p>4. Gli aventi diritto al voto sono altresì raggruppati per Comune di riferimento anche ai fini dell'esercizio dell'elettorato. Al consorzio viene attribuito il Comune di riferimento:</p> <p>a. corrispondente a quello in cui è situata la partita catastale con il massimo contributo relativo ai terreni, se al consorzio è attribuita la fascia 1^a, 2^a o 3^a;</p> <p>b. corrispondente a quello in cui è situata la partita catastale con il massimo contributo relativo ai fabbricati, se al consorzio è attribuita la fascia 4^a.</p> <p>5. Il Consiglio dei Delegati attribuisce ad ogni Sezione elettorale un numero di consiglieri, sul totale dei consiglieri eleggibili dai consorziati. Tale numero è percentualmente pari al rapporto fra la contribuenza relativa a ciascuna Fascia e la contribuenza consorziale complessiva, fino al limite massimo della metà dei Consiglieri da eleggere. (art.14, comma 5 L.R. 28/02)</p> <p>6. Ai fini di tale attribuzione:</p> <p>a. per contribuenza relativa a ciascuna fascia si intende, nel caso delle fasce 1^a, 2^a e 3^a, l'importo della contribuenza relativa ai terreni versata da tutti gli aventi diritto al voto iscritti nelle rispettive fasce e, nel caso della fascia 4^a, l'importo della contribuenza relativa ai fabbricati versata da tutti gli aventi diritto al voto iscritti nella medesima fascia;</p> <p>b. per contribuenza consorziale complessiva si intende la somma della contribuenza relativa ai terreni e della contribuenza relativa ai fabbricati come individuate alla lettera a.;</p> <p>7. Il Consiglio dei Delegati fissa, altresì, il numero dei rappresentanti delle singole Sezioni in seno alla Deputazione Amministrativa, definito proporzionalmente al numero dei Delegati spettanti alle medesime, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per sezione in seno alla Deputazione stessa. (art. 14, c. 2 L.R. 28/02)</p> <p>8. I Delegati eventualmente non attribuiti ad una Sezione, perché eccedenti la metà dei Delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre Sezioni con i criteri di cui al comma 5. (art. 14, c. 6 L.R. 28/02)</p> <p>9. Qualora dal calcolo dei Delegati elettivi per le singole Fasce risultassero decimali di Delegato non attribuibili, il Delegato verrà assegnato alla Fascia che presenta il decimale più elevato.</p>	<p>1. Ogni elettore può delegare un altro elettore ad esprimere il proprio voto, iscritto nella stessa Sezione.</p> <p>2. La delega deve essere conferita con atto sottoscritto dal delegante, corredato da copia della carta d'identità del medesimo.</p> <p>3. La delega deve essere presentata al seggio elettorale all'atto dell'esercizio del diritto di voto.</p> <p>4. Non sono ammesse più di due deleghe per ogni elettore. (art. 13, c. 6 L.R. 28/02)</p> <p>5. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti o tutori; per i falliti ed i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato rispettivamente dal curatore e dall'amministratore. In caso di persona giuridica il voto può essere espresso anche da coloro che, pur non essendo legali rappresentanti, sono comunque legittimati a rappresentare la persona giuridica conformemente al proprio ordinamento. (art. 13, c. 7 L.R. 28/02)</p> <p>6. La legittimazione ad esprimere il voto per conto dei soggetti di cui al comma 5 è comprovata:</p> <p>a. nel caso in cui il voto sia esercitato dal legale rappresentante, dal tutore, dal curatore o dall'amministratore giudiziario, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), debitamente sottoscritta;</p> <p>b. nel caso in cui il voto sia esercitato da persona diversa dal legale rappresentante, mediante designazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la legittimazione all'esercizio del voto in qualità di amministratore, procuratore o dipendente autorizzato, corredata dalla dichiarazione di cui alla lettera a) del presente comma;</p> <p>c. nel caso dei Sindaci dei Comuni, dalla presentazione al seggio di un documento di identità. Qualora il voto sia esercitato da persona diversa dal Sindaco, ciò avviene con le modalità di cui al comma b) del presente comma.</p> <p>7. Le designazioni e le dichiarazioni di cui al comma 6, lettere a), b) e c) possono essere consegnate direttamente al Presidente del seggio o essere depositate presso il Consorzio non oltre le ore 12 del quinto giorno antecedente alla data di svolgimento dell'Assemblea.</p> <p>8. È fatta salva la delega del legale rappresentante nei confronti di altro elettore della medesima sezione, per la quale si applica quanto disposto ai commi 1 e 4 del presente articolo.</p> <p>9. Le deleghe e le dichiarazioni attestanti la rappresentanza ai sensi del comma 6, devono essere esibite al Presidente del seggio elettorale all'atto della votazione.</p> <p>10. Il Presidente del seggio o uno scrutatore annota le generalità del rappresentante o del delegato sull'elenco degli aventi diritto al voto, in corrispondenza di quelle del consorzio rappresentato.</p>